

PROTOCOLLO OPERATIVO FRA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, ISTITUZIONI SCOLASTICHE APPARTENENTI ALLA RETE R.I.S.P.O., SCUOLE PARITARIE, SOCIETA' DELLA SALUTE AREA PRATESE, COMUNE DI PRATO, COMUNE DI CARMIGNANO, COMUNE DI POGGIO A CAIANO, COMUNE DI MONTEMURLO, COMUNE DI CANTAGALLO, COMUNE DI VAIANO E COMUNE DI VERNIO A FAVORE DI ALUNNI/E IN CONDIZIONI DI RISCHIO E/O PREGIUDIZIO E SOTTOPOSTI A PROTEZIONE E TUTELA

VISTA la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

VISTA la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176;

VISTA la Convenzione di Lanzarote ratificata dall'Italia con legge del 1 ottobre 2012, n. 172 "Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale";

VISTA la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

VISTA la Convenzione di Istanbul ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica";

VISTI gli artt. 330 e 333 del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) riguardante la decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale;

VISTO l'art. 9 c. 1 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche, recante la segnalazione del minore in situazione di abbandono;

VISTO l'art. 331 del Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477): Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio;

VISTA la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Legge n. 69 del 19 luglio 2019 denominata "Codice Rosso" recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";

VISTA la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;

VISTA la Legge della Regione Toscana n.41 del 24 febbraio 2005: "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 313 del 25 marzo 2002 intitolata “Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori” (seconda edizione)

VISTO il Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R, Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

CONSIDERATE le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” elaborate dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;

CONSIDERATE le “Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine” siglate dal Ministro dell’Istruzione e dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza” in data 11 dicembre 2017;

CONSIDERATE le “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017;

CONSIDERATA la Delibera della Giunta Regionale 769 del 10/06/2019 “Attuazione della DGR 90 del 28/1/2019: definizione del modello di intervento integrato sull’area della prevenzione della genitorialità vulnerabile e della promozione della genitorialità positiva”;

CONSIDERATO il Protocollo di Intesa fra le Procure Ordinarie della Regione Toscana e della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze “Per la prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti vulnerabili in attuazione della risoluzione del C.S.M. 9.5.2018 relativa alle "linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica" siglato in data 29 maggio 2019;

PREMESSO CHE:

il presente Protocollo ha lo scopo di instaurare un clima di maggiore dialogo e di collaborazione tra insegnanti, educatori, personale scolastico ed operatori psico-sociali per definire una metodologia di lavoro integrato, condiviso, efficace e tempestivo a tutela dei minori e per attuare un sistema di prevenzione e protezione che ponga al centro il superiore interesse del minore, il suo diritto a vivere e crescere in serenità e di essere riconosciuto nei suoi bisogni sociali, psicologici, educativi e di accudimento;

tale finalità può essere perseguita se viene condiviso uno strumento operativo volto a definire ruoli, funzioni, competenze, modalità e percorsi da seguire per dare avvio ad un processo comunicativo, di reciproca fiducia, in una logica di collaborazione ed interazione bidirezionale per le situazioni di “rischio e/o pregiudizio e di sospetto abuso/maltrattamento. Spesso è infatti difficile definire il “rischio e/o pregiudizio” ed esplicitare quella nozione di “zona grigia” che connota una serie di situazioni vissute dai minori che non rientrano in alcuna facile classificazione, né si prestano a diagnosi specialistiche: un malessere che non ha un nome o non si manifesta in modo preciso, ma sul quale è opportuno attirare l’attenzione educativa e di cura da parte degli operatori, delle Istituzioni Scolastiche (di seguito Scuola), dei Servizi Educativi Comunali (di seguito Servizi Educativi) nonché del Servizio Sociale Professionale.

il tema della comunicazione e delle interazioni tra la Scuola, i Servizi Educativi ed il Servizio Sociale Professionale è molto importante e delicato. Appare sempre più necessario nel territorio della Società della Salute Pratese¹ (di seguito SdS) passare da buone prassi a un sistema metodologicamente strutturato nella consapevolezza che nessuno è in grado di affrontare da solo la complessità delle situazioni dei minori e delle loro famiglie;

la Scuola e i Servizi Educativi sono uno spazio di osservazione privilegiato; i bambini/alunni trascorrono la maggior parte del tempo a contatto con adulti nelle strutture scolastiche ed educative piuttosto che in qualunque altro luogo fuori dall'ambiente familiare e gli educatori/insegnanti/operatori, se adeguatamente preparati, hanno la possibilità di cogliere eventuali segnali della loro sofferenza e del loro disagio;

educatori ed insegnanti sono direttamente chiamati a mettere in campo competenze emotive e cognitive importanti, tenendo sempre presente che il bambino/alunno ha bisogno di raccontare e di essere creduto, affinché possa instaurare un legame di fiducia con adulti rappresentativi di sani modelli di crescita sociale e culturale;

secondo l'approccio bioecologico dello sviluppo umano (Bronfenbrenner, 1986) la Scuola ed i Servizi Educativi sono uno dei micro/meso sistemi importanti del bambino/alunno che vanno a costruire contatti e relazioni aperte e positive con gli altri suoi ambienti di vita, a partire naturalmente dalla famiglia, perché gli apprendimenti siano più duraturi e la sua crescita globalmente più serena. La Scuola ed i Servizi Educativi sono il luogo privilegiato in cui promuovere una cultura della prevenzione e pratiche collaborative tra tutti i professionisti coinvolti nella promozione di una genitorialità positiva e nel sostegno alla partecipazione delle famiglie e dei bambini/alunni;

la Scuola ed i Servizi Educativi sono pertanto un nodo fondamentale della rete dei servizi che possono svolgere un ruolo diretto ed indiretto per la promozione di un maggior benessere dei bambini/alunni e delle loro famiglie, anche attraverso una progettazione didattica flessibile e modulata sulle singole situazioni contingenti;

la Scuola ed i Servizi Educativi sono contemporaneamente un'agenzia formale, cioè un luogo istituzionale organizzato per perseguire espliciti scopi formativi e di istruzione e caratterizzato da specifiche figure istituzionali, ma anche una vera e propria esperienza di "gruppo primario" in quanto nel gruppo classe/sezione si scambiano relazioni quotidiane e per un numero elevato di ore;

le "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva", emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, raccomandano che vengano stipulati specifici accordi e protocolli per garantire forme di collaborazione fra il sistema educativo e scolastico e quello dei servizi nell'ambito della cura e protezione dei bambini e per la segnalazione delle informazioni riguardanti le situazioni di pregiudizio;

Ai fini del presente Protocollo ed in linea con le citate "Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva", con la dizione "esercenti la responsabilità genitoriale" ci si riferisce alle figure che rappresentano legalmente il minore di età (genitore o tutore) mentre con il termine "famiglia" si intende una

¹ La Società della Salute dell'Area Pratese è stata istituita in via sperimentale il 23 dicembre 2004 come consorzio per l'esercizio associato di funzioni tra l'Azienda USL 4 Prato e i 7 Comuni della Provincia. Dal 6 aprile 2010 la fase sperimentale si è conclusa con l'insediamento dell'Assemblea dei soci. L'Sds svolge funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività sociali e sanitarie. L'ambito territoriale quindi coincide con la Provincia di Prato.

definizione plurale che possa rappresentare le diverse situazioni e composizioni familiari in cui i bambini ed i ragazzi si trovano oggi a crescere.

Ai fini del presente Protocollo si definisce:

- "notizia di reato" la conoscenza di un fatto, anche riferito da terzi, che, se vero, costituirebbe reato, indipendentemente da ogni considerazione, di esclusiva competenza della Procura della Repubblica ordinaria o minorile, sull'attendibilità del minore vittima, sulla sua idoneità a testimoniare, sulla utilità per il minore del processo penale, sulla presenza di riscontri oggettivi (che possono anche mancare), sulla eventuale presenza di cause estintive del reato (prescrizione, amnistia etc.);
- "situazione di rischio" una qualsiasi situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare in cui vive o al contesto sociale in cui è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita, di sviluppo e di benessere. Con il termine "pregiudizio" s'intende una condizione di particolare e grave disagio e/o disadattamento, che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un danno effettivo per la salute psico-fisica del minore. Tale condizione, obiettiva e non transitoria, non assicura al bambino o al ragazzo i presupposti necessari per un idoneo sviluppo psico-sociale e un'ideale crescita fisica, affettiva, intellettuale e mentale.

GLI ENTI SOTTOSCRITTORI, al fine di costituire una rete formale fra i soggetti che, nello stesso territorio, si occupano della tutela e protezione dei bambini/alunni, della loro istruzione ed educazione, del sostegno alla genitorialità, per facilitare la collaborazione e la comunicazione, costruendo un intervento integrato di rete,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 DESTINATARI

Il presente Protocollo è diretto a tutti i bambini/alunni residenti e/o in situazioni previste dalla normativa vigente nel territorio della SdS Pratese ed iscritti ai nidi di infanzia comunali e a tutte le scuole di ogni ordine e grado situati nel territorio della zona Pratese che si trovino in situazione di rischio e/o pregiudizio e/o siano seguiti in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria (competenza in materia civile, amministrativa e penale).

ART. 2 IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Il Dirigente Scolastico/Dirigente dei Servizi Educativi, o suo delegato, ha il compito di:

- agevolare la circolazione delle informazioni necessarie presso gli insegnanti/educatori nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa a tutela della riservatezza;
- raccordarsi con il Servizio Sociale Professionale o altri eventuali Servizi Specialistici (es. UFC SMIA²; SER.D)³, laddove già in carico;

² UFC SMIA - Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell'Azienda UsI Toscana Centro, zona di Prato.

³ SER.D - Servizio per le Dipendenze Patologiche - relativamente solo alle scuole secondarie di secondo grado.

- coordinarsi con il Referente del Servizio Sociale Professionale, con gli insegnanti/ educatori dell'alunno/bambino e tutti gli operatori/servizi attivati e coinvolti nella gestione della situazione;
- fornire al Servizio Sociale Professionale i contatti degli insegnanti/educatori della classe frequentata dall'alunno/bambino;
- agevolare e promuovere l'applicazione del presente Protocollo, anche partecipando alle riunioni e ai tavoli di lavoro costituiti sui temi inerenti al disagio sociale, abuso e/o maltrattamento;
- promuovere iniziative specifiche di formazione e informazione sui temi inerenti il Protocollo.

Il Servizio Sociale Professionale si impegna ad individuare un Referente per la collaborazione con la Scuola e con i Servizi Educativi.

Il Referente del Servizio Sociale Professionale ha il compito di:

- agevolare la circolazione delle informazioni necessarie presso gli assistenti sociali titolari, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa a tutela della riservatezza;
- trasmettere, nella fase iniziale, le informazioni ricevute dal Dirigente Scolastico/ Dirigente Servizi Educativi in merito all'alunno/bambino, all'assistente sociale titolare;
- raccordarsi con il Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi, comunicando il nominativo dell'assistente sociale titolare;
- agevolare e promuovere l'applicazione del presente Protocollo, partecipando alle riunioni e ai tavoli di lavoro costituiti sui temi inerenti al disagio sociale, abuso e/o maltrattamento;
- promuovere iniziative specifiche di formazione e informazioni sui temi inerenti il Protocollo.

Durante il percorso di accompagnamento del bambino/alunno e della sua famiglia è necessario che i contatti tra Scuola, Servizi Educativi e Servizio Sociale Professionale (insegnanti/educatori e assistenti sociali titolari) siano costanti per lo scambio di informazioni utili al superamento della criticità emersa.

Il Dirigente Scolastico/Dirigente dei Servizi Educativi, o suo delegato, e il Referente del Servizio Sociale Professionale dovranno reciprocamente comunicare eventuali cambiamenti degli operatori titolari (educatori, insegnanti, assistenti sociali).

All'inizio di ciascun anno scolastico, e comunque entro il mese di novembre, per le situazioni dei minori seguiti dal Servizio Sociale Professionale, sarà effettuato un incontro fra il Referente del Servizio Sociale Professionale e il Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi, o suo delegato, per presentare le situazioni dei minori che hanno necessità di un'osservazione più attenta e mirata, di cui all'art. 3.

ART. 3 MINORI IN AFFIDAMENTO E TUTELA AI SENSI DELLA LEGGE N. 184/83 E/O DEGLI ART. 330/333 C.C.

Il Servizio Sociale Professionale segnala alla Scuola/Servizi Educativi i minori per i quali vi è un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria relativo a:

- affidamento al servizio sociale, ai sensi dell'art. 333 c.c. o dell'art. 25 del R.D.L. 1404/1925;
- affidamento o collocamento etero familiare (famiglie o comunità), ai sensi della legge n. 184/83 e successive modifiche;

- decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e seguenti del c.c., con relativo provvedimento di nomina di un tutore.

In questi casi il Servizio Sociale Professionale invierà comunicazione formale, via PEC, al Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi interessato, indicando il numero di provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emesso, le informazioni rilevanti necessarie alla Scuola/Servizi Educativi per lo svolgimento delle sue funzioni e il nominativo dell’Assistente Sociale titolare (nome, cognome, e-mail e telefono).

Il Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi dovrà comunicare formalmente, via PEC, al Servizio Sociale Professionale (sdsareapratese@legalmail.it) il nominativo dell’educatore/insegnante del bambino/alunno oggetto del provvedimento (nome, cognome, e-mail e telefono).

L’Assistente Sociale titolare e un Educatore/Insegnante referente della classe frequentata dal bambino/alunno sono membri dell’Equipe Multidisciplinare (ai sensi dell’art. 9 del presente Protocollo) con il compito di raccordarsi e di programmare riunioni periodiche, coinvolgendo, in funzione dei bisogni dello stesso, la famiglia e anche gli altri Servizi interessati o eventuali i Soggetti del Terzo Settore coinvolti.

La Scuola/Servizi Educativi dovranno comunicare formalmente al Servizio Sociale Professionale i cambiamenti importanti che dovessero subentrare nella vita dell’alunno/bambino.

ART. 4 RICHIESTE DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA/SERVIZI EDUCATIVI

Gli Insegnanti/Educatori che, nel corso dell’anno scolastico, rilevano la presenza di una “situazione di rischio” per un alunno/bambino, ad esclusione dei casi previsti dall’art 3 per cui vi è la procedura indicata, lo segnalano al Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi.

Il Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi, previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle situazioni di cui agli artt. 6-8 del presente Protocollo, trasmette tramite PEC sdsareapratese@legalmail.it, la richiesta di collaborazione (su apposita modulistica) al Referente del Servizio Sociale Professionale, allegando il consenso scritto degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di alunno/bambino di Paesi Terzi (con background migratorio) la Scuola/Servizi Educativi possono avvalersi di un mediatore linguistico-culturale.

Se l’alunno/bambino segnalato è già seguito, il Referente del Servizio Sociale Professionale trasmette la richiesta di collaborazione all’Assistente Sociale titolare.

Se l’alunno/bambino non è conosciuto, il Referente del Servizio Sociale Professionale attiverà un intervento di consulenza alla scuola/ servizi educativi e/o alla famiglia che potrà esitare nella chiusura dell’intervento stesso o nell’avvio di un percorso di accompagnamento per la predisposizione di un progetto a sostegno dell’alunno/bambino e della sua famiglia di cui all’articolo 10.

Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale non diano il consenso alla trasmissione della richiesta di collaborazione, permangano elementi rilevanti di preoccupazione per il bambino/alunno e/o non si rivolgano autonomamente al Servizio Sociale Professionale, la Scuola/Servizi Educativi trasmettono la segnalazione di pregiudizio alla competente Autorità Giudiziaria ovvero Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni PEC: civile.procmin.firenze@giustiziacert.it.

ART. 5 OBIETTIVO E CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI COLLABORAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Dirigente Scolastico/Dirigente Servizi Educativi, o suo delegato, previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, ad eccezione delle situazioni di cui agli artt. 6-8 del presente Protocollo, chiede la collaborazione per l'alunno/bambino che, a suo parere ed in base alle informazioni di cui è in possesso, si trova in una situazione di rischio, di cui all'art. 4. Ciò che la Scuola/Servizi Educativi segnalano non è una situazione accertata, ma un malessere che richiede un approccio integrato e multi-professionale per garantire l'effettiva tutela dell'alunno/bambino.

L'obiettivo della richiesta di collaborazione è di portare all'attenzione del Servizio Sociale Professionale la situazione del minore per verificarne le condizioni di vita ed attivare tutti gli interventi necessari ad aiutarlo. La richiesta costituisce il primo passo per aiutare un minore che vive una situazione di disagio o di grave difficoltà e va intesa come un'azione di solidarietà nei suoi confronti. La richiesta va presentata alla famiglia come un'offerta di collaborazione per affrontare momenti critici nella crescita armonica del loro figlio con la finalità ultima di rafforzare le risposte genitoriali ai suoi bisogni di sviluppo.

ART. 6 MODALITA' DI EMERSIONE DELLE SITUAZIONI DI ABUSO, MALTRATTAMENTO E TRASCURATEZZA GRAVE

Le modalità con cui si manifestano generalmente le situazioni di sospetto abuso, maltrattamento e trascuratezza grave sono eterogenee e non sempre di facile individuazione. Per tale motivo sono fondamentali momenti specifici di formazione, di cui all'art. 13, rivolti agli assistenti, agli insegnanti/educatori e ad altri operatori che lavorano nell'ambito della tutela dei minori.

Le modalità più diffuse di emersione di tali fenomeni sono:

- narrazione: racconto diretto, verbale o scritto, fatto dal minore, presunta vittima, o attraverso il racconto di un adulto, di un amico o compagno a cui il minore si era inizialmente rivolto (per es. un disegno, un tema, un racconto, file di un telefonino, ecc.);
- rilevazione di segni o sintomi specifici: i minori presentano una molteplicità di indicatori fisici, comportamentali e familiari. Si ritiene utile rammentare a tale riguardo la Delibera della Giunta Regionale n. 313 del 25 marzo 2002 "Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori" (seconda edizione) che, a titolo indicativo ed orientativo, propone una griglia di indicatori suddivisa tra indicatori di maltrattamento fisico, abuso sessuale, trascuratezza grave e maltrattamento psicologico. La griglia non deve assolutamente intendersi come uno strumento di "diagnosi" o di "prova" della presenza o meno di una situazione di maltrattamento e abuso, ma va intesa come uno strumento che aiuta ad orientarsi nel complesso processo che porta ad individuare ed emergere tali fattispecie di reato.

ART. 7 COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO E SEGNALAZIONE DI GRAVE PREGIUDIZIO

Qualora il Servizio Sociale Professionale e/o la Scuola/Servizi Educativi ravvisino elementi che possano dar luogo a notizia di reato/segnalazione di grave pregiudizio nei confronti di un minore, le comunicazioni devono essere inoltrate, ciascuno per la propria responsabilità, alla competente Autorità Giudiziaria attraverso posta certificata a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Prato: registrogenerale.procura.prato@giustiziacert.it
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, nel caso il presunto autore di reato sia un minore: prot.procmin.firenze@giustiziacert.it.

Alla luce del Protocollo di Intesa tra le Procure Ordinarie della Regione Toscana e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per la prevenzione, repressione e trattamenti degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti vulnerabili, stipulato il 29.05.2019, si specifica inoltre che:

- la comunicazione di notizia di reato deve contenere la *notitia criminis* con l'indicazione di tutte le circostanze di tempo e di luogo del fatto reato e deve essere scevra da valutazioni sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità del minore. Infatti, l'art. 332 del codice di procedura penale precisa che «la denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti». La denuncia deve contenere, quindi, tutte le circostanze di fatto (solitamente i comportamenti e le dichiarazioni del minore) note al segnalante, i tempi e i modi della conoscenza. Tale conoscenza può derivare da una percezione diretta o può essere quanto altri gli abbiano riferito;
- a prescindere dall'obbligo (penalmente sanzionabile) di denuncia e di referto dei reati procedibili d'ufficio di cui i soggetti sopra indicati vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa del loro ufficio o servizio, sia assolutamente necessario che ogni notizia di reato commesso ai danni di minori (anche procedibile a querela di parte) o che determina una situazione di pregiudizio per gli stessi, venga tempestivamente segnalata all'A.G.;

Contestualmente alla comunicazione alla Procura Ordinaria, il Servizio Sociale Professionale e/o le Scuole/Servizi Educativi segnalano inoltre la condizione di pregiudizio per il minore, ai fini di una valutazione di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, ciascuno per la propria responsabilità, alla competente Autorità Giudiziaria ovvero Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni PEC: civile.procmin.firenze@giustiziacert.it. Tale segnalazione non potrà contenere dichiarazioni raccolte dai protagonisti dei fatti di reato né alcuna altra informazione riferibile alla notizia di reato. Deve invece contenere tutti gli elementi necessari al P.M. per verificare, almeno a grandi linee, quali siano le condizioni in cui si trovi il minore, con descrizione, se possibile, degli elementi indicativi del malessere e del disagio del minore, omettendo le notizie che possono compromettere la segretezza delle indagini.

ART. 8 INDICAZIONI OPERATIVE NEI CASI DI SOSPETTO MALTRATTAMENTO E/O ABUSO

Nei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso è fondamentale osservare le seguenti indicazioni operative:

- nel garantire al minore la segretezza della segnalazione occorre non subordinare tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante, e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quel minore;
- la segnalazione va inviata “senza ritardo” ai sensi dell’art. 331 c.p.p. Si precisa a tale riguardo che, alla luce della giurisprudenza in merito alla condotta punibile ai sensi dell’art 331 c.p.p., l’omissione della denuncia si configura anche solo con il semplice ritardo, laddove la denuncia venga presentata con una dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta perseguibilità. Inoltre occorre precisare che l’obbligo sussiste anche in deroga alle regole concernenti il segreto professionale;
- non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti, ovvero devono essere evitate qualsiasi attività e/o iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso;
- non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al bambino/alunno, alla persona da lui indicata né ad altri compagni di scuola, né prima della denuncia né dopo, ossia non vengano poste in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità del minore, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove. Infatti, qualora si ravvisi l’ipotesi di un reato, solo la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle Autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova; per tale motivo non bisogna assolutamente convocare né avvisare la famiglia dell’avvenuta denuncia;
- eventuali pressioni e minacce di cui siano fatti oggetto sia il bambino/alunno che coloro che se ne occupano, vanno segnalate con pari tempestività e senza richiamare specifici atti di indagine, al fine di consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela.

Lo scopo della denuncia è far avviare le indagini nel tempo più breve possibile, e con gli strumenti più efficaci, attuando così una tutela adeguata al minore. Occorre precisare che l’art. 331 del c.p.p.: “Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”, parla di obbligatorietà della denuncia in caso di notizia di reato perseguibile di ufficio da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio quindi, rientrano in tale fattispecie, anche il Personale Docente/ Educativo e del Servizio Sociale Professionale.

ART. 9 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Come richiamato dalle Linee di indirizzo regionali (Delibera Regionale n. 769 del 10/06/2019), per i minori di cui agli art. 3 e 4, si costituisce l'equipe multidisciplinare al fine di realizzare le varie fasi del percorso di intervento che vedono al centro del proprio agire la risposta ai bisogni dei bambini e degli adolescenti con l'obiettivo di garantire qualità, continuità e appropriatezza dei processi di accompagnamento, nella realizzazione delle azioni previste e nell'utilizzo degli strumenti.

In sede di U.V.M.T. (Unità di Valutazione Multidisciplinare Tutela) viene costituita l’equipe di base integrata per i percorsi di accompagnamento integrati dei minori e delle loro famiglie con problematiche complesse riferibili all’ambito della prevenzione e tutela minorile, in particolare per le situazioni in cui interviene l’Autorità Giudiziaria.

L’equipe multidisciplinare ha una composizione di base che generalmente prevede la presenza delle seguenti figure:

- componenti della famiglia. (genitori/tutore, collocatari, affidatari, operatori delle comunità);
- assistente sociale;
- professionisti dell'area sanitaria (neuropsichiatra, psicologo/psicoterapeuta) che lavorano stabilmente con il bambino/alunno;
- insegnante/educatore nido d'infanzia *(ai fini del presente Protocollo gli insegnanti e gli educatori dei Servizi Educativi sono integrati nella equipe di base)*.
- educatore professionale (se sono attivi interventi educativi domiciliari e territoriali).

In ogni caso la composizione dell'equipe si caratterizza per la geometria variabile e quindi per il coinvolgimento di una serie di professionisti che si possono aggiungere di volta in volta in ragione della complessità delle situazioni da prendere in carico e che formano l'equipe allargata.

Pertanto l'equipe può arricchirsi della presenza di ulteriori componenti, quali:

- altri operatori che lavorano stabilmente con il bambino/alunno e/o la sua famiglia (operatori Centri diurni, Pediatra, operatori SER.D, etc.);
- persone appartenenti alla comunità di riferimento della famiglia (area del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, ecc.).

Il lavoro in equipe si configura come un luogo inclusivo (opportunità di “tessitura” interprofessionale al fine di co-costruire lo stesso progetto), di co-decisionalità (confronto tra i diversi punti di vista per arrivare alla progettazione condivisa, superando la frammentarietà degli sguardi) e generativo (che favorisce linguaggi comuni e corresponsabilità).

I genitori e il bambino/alunno in quanto parte dell'equipe, concorrono a tutte le fasi di lavoro e alla presa di decisioni che riguardano la loro famiglia, insieme ai diversi professionisti coinvolti, per dare un apporto al processo di cambiamento della famiglia stessa nell'ottica della valutazione partecipativa e trasformativa.

ART. 10 PROGETTO PERSONALIZZATO

A favore di ciascun minore, di cui agli art. 3 e 4, inserito in un percorso di accompagnamento con il Servizio Sociale Professionale viene costituita l'Equipe Multidisciplinare di cui all'art 9 ai fini della stesura del Progetto Personalizzato. Ad eccezione delle situazioni di cui agli artt. 6-8 del presente Protocollo, è necessario informare la famiglia di tutto ciò che si sta facendo con e per il minore, la quale deve essere messa in grado di poter partecipare agli incontri con l'equipe multidisciplinare per riflettere insieme ad insegnanti/educatori/operatori sui bisogni di sviluppo dei figli e sulle risposte educative e di cura. La partecipazione della famiglia e di altri componenti non professionali nell'equipe implica l'adozione da parte della Scuola/Servizi Educativi e del Servizio Sociale Professionale di un linguaggio comprensibile, per condividere le informazioni rilevanti sulla situazione, comprensive degli elementi di preoccupazione e delle potenzialità di cambiamento, che vengono presentate in forma chiara, sostenibile e incoraggiante per i genitori e per il bambino/alunno.

Con “percorso di accompagnamento”⁴ si intende un processo di intervento, integrato e partecipato che coinvolge risorse professionali e informali, che si basa sul riconoscimento, la valorizzazione e l'attivazione delle risorse (personali, familiari, di contesto) che consentono alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei figli. Accompagnare bambini/alunni e

⁴ Si fa riferimento alle “Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva” emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e approvate in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017.

famiglie in situazione di vulnerabilità è una funzione complessa, di cui formalmente è titolare il Servizio Sociale Professionale e che richiede un puntuale raccordo con le istituzioni e i relativi servizi nell'area della Salute pubblica, della Scuola, dei Servizi Educativi e, in alcuni casi, dell'Autorità Giudiziaria, per arrivare alla costruzione di un progetto unitario, capace di garantire flessibilità ed opportunità. Accompagnare una famiglia ed un minore è quindi ben diverso dal "farsi carico".

Le azioni attraverso cui si analizza e si costruisce la risposta ai bisogni di sviluppo del bambino/alunno sono organizzate all'interno del Progetto Integrato Personalizzato di seguito definito Progetto Quadro. Per promuovere un approccio che superi la logica lineare problema-diagnosi-cura, che rischia di produrre fenomeni di etichettamento e medicalizzazione della relazione educativa, a favore di un approccio centrato sull'educabilità della persona in chiave evolutiva, i professionisti della Scuola/Servizi Educativi e del Servizio Sociale Professionale collaborano sin dalla fase di analisi iniziale delle situazioni dei bambini/alunni, tramite il supporto di strumenti condivisi. Tale analisi è costruita a partire dalle voci del bambino/alunno, dei suoi genitori/tutori, ecc., degli operatori e di tutte le persone che prendono parte al percorso di accompagnamento attraverso l'utilizzo di strumenti quali ad esempio "il Mondo del Bambino" (assessment che verte intorno a tre dimensioni: di cosa ho bisogno, da chi si prende cura di me, nell'ambiente in cui vivo). In seguito all'analisi, l'equipe si impegna per una progettazione condivisa e unitaria dei risultati attesi del percorso di accompagnamento e delle azioni che andranno intraprese per raggiungerli, con la definizione esplicita dei soggetti coinvolti, delle loro responsabilità e dei relativi tempi di intervento (chi fa che cosa, quando e come).

ART. 11 INDAGINI SOCIO FAMILIARI E MONITORAGGIO PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Nelle situazioni dei minori per i quali l'Autorità Giudiziaria dispone che il Servizio Sociale Professionale svolga attività di indagine socio familiare e/o monitoraggio verranno richieste informazioni circa la situazione del bambino/alunno (es. andamento scolastico, partecipazione della famiglia alla sua vita scolastica/educativa, ecc..) attivando, quando necessario, una collaborazione per l'elaborazione del Progetto Quadro, di cui all'art. 10.

ART. 12 MINORI ADOTTATI/E ED IN AFFIDAMENTO PROVVISORIO

Per quanto concerne i minori adottati ed in affidamento provvisorio, cosiddetto affidamento a rischio giuridico, si rimanda alla circolare del 18/12/2014 prot. 7443 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni e delle alunne adottati/adottate" e alla Delibera Regionale n. 996 del 10/11/2014 che approva il Protocollo d'Intesa fra la Regione Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale per lo sviluppo di percorsi di accoglienza e di inserimento scolastico dedicato ai bambini e ai ragazzi adottati.

ART. 13 ATTIVITA' FORMATIVE

Le Linee di indirizzo nazionali, sopra più volte richiamate, invitano gli ambiti territoriali ad organizzare seminari e/o altre tipologie di formazione congiunta (fra scuola, servizi educativi, servizi sociali e sanitari e del terzo settore) sul tema del sostegno alla genitorialità, della cura e protezione dei bambini e dei ragazzi e dell'inclusione scolastica e sociale, nella consapevolezza che, per far fronte alle situazioni di specificità di ogni minore, sia necessario promuovere occasioni di confronto e formazione sugli approcci, le metodologie e gli strumenti che scuola, servizi educativi e

socio-sanitari hanno elaborato per valutare e progettare i propri interventi al fine di co-costruire un unico Progetto Quadro per ogni bambino/ragazzo.

La prima fase di formazione integrata tra Servizi Sociali, Sociosanitari, Autorità e Istituzioni Scolastiche relativa alla condivisione dei contenuti da inserire nel presente Protocollo è stata realizzata all'interno del progetto "FAMILIA" del Comune di Prato, nell'ambito degli interventi dei fondi Europei F.A.M.I.

In analogia con quanto realizzato nella fase di costruzione del Protocollo, gli Enti firmatari si impegnano a individuare risorse per lo svolgimento di attività formative periodiche, per la condivisione di metodologie innovative sperimentate a livello territoriale e per la realizzazione di strumenti comuni, anche in collaborazione con i soggetti del Terzo Settore, di cui all'art 14.

ART. 14 COLLABORAZIONI CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

I soggetti del Terzo Settore, presenti sul territorio dell'SdS Pratese, svolgono un ruolo di prevenzione significativo concretizzando il principio di sussidiarietà "orizzontale" e proponendo risposte ai nuovi bisogni sociali, animando le risorse presenti nei territori, sostenendo processi di solidarietà e il senso di appartenenza sociale attraverso il legame tra i diritti effettivamente fruibili e l'adempimento dei doveri di responsabilità. Molti sono i soggetti del Terzo Settore che operano sul territorio in tema di prevenzione del disagio sociale, dell'abuso e del maltrattamento. Il presente Protocollo intende valorizzare tale contributo, promuovendo iniziative di coinvolgimento diretto per la promozione della genitorialità positiva e la prevenzione di qualsiasi forma di abuso e maltrattamento, anche attraverso percorsi di formazione congiunta.

I soggetti del Terzo Settore che vengono a conoscenza diretta di situazioni di minori a rischio di disagio sociale, abuso e/o maltrattamento possono rivolgersi al Referente del Servizio Sociale Professionale al fine di:

- accompagnare l'accesso del minore e della sua famiglia al Servizio Sociale Professionale, previa autorizzazione formale dell'esercente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le situazioni di cui agli artt. 6-8;
- facilitare la comunicazione con il Servizio Sociale Professionale, la Scuola e la famiglia al fine di individuare le migliori strategie operative per il benessere del minore in un'ottica di prevenzione del disagio sociale, abuso e/o maltrattamento.

I soggetti del Terzo Settore, che seguono dei progetti specifici che coinvolgano minori già seguiti dal Servizio Sociale Professionale e per i quali viene costituita l'equipe multidisciplinare di cui all'art. 9 del presente Protocollo, possono essere membri dell'equipe allargata attraverso l'individuazione di un Referente scelto tra le persone che lavorano direttamente e stabilmente con il minore.

ART. 15 VERIFICA

Le parti si impegnano a costituire un Tavolo di concertazione coinvolgendo un Referente per ciascuno dei soggetti firmatari del presente Protocollo e prevedendo l'integrazione, al bisogno, dei soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio, al fine di monitorare, valutare e verificare, con cadenza annuale, l'applicazione del presente Protocollo.

ART.16 DURATA ED ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione. Lo stesso potrà essere aggiornato anche prima della scadenza, in relazione alle esigenze provenienti dai rappresentati firmatari. Esso potrà essere rinnovato previa adozione di uno specifico provvedimento.

Al fine di coordinare in maniera efficace e mettere a sistema le azioni di tutti i soggetti che si occupano a vario titolo dei minori e delle famiglie in situazione di vulnerabilità, le parti si impegnano a individuare le modalità per estendere il presente Protocollo ai Servizi Sanitari e/o ad altri Enti o Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'ordinamento generale in materia di istruzione e agli accordi fra Pubbliche Amministrazioni.